

N. 32/15 RF
 N. 32/15 R. JENT
 N. 6666 PROGRO

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare

REP. 452/15 B

Nelle persone dei Magistrati:

Dott. Renato Delucchi	Presidente
Dott. Franco Davini	Giudice
Dott. Roberto Bonino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nel procedimento n. 487/2014 R.R.C.C.

Letta l'istanza depositata il 18/12/2014 con la quale il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di fallimento di _____, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cessata e cancellata nel maggio 2014;

vista la memoria difensiva depositata da _____;

vista le memorie integrative depositate dal ricorrente e dal resistente;

vista la documentazione depositata dalle parti;

sentita la relazione del giudice delegato all'istruttoria pre-fallimentare;

RILEVATO

che _____ ha svolto l'attività di promotore finanziario dal 1993 al maggio 2014;

che _____ ha dimostrato di avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento un attivo patrimoniale inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, II comma, lett. a), L.F. e di aver realizzato negli stessi anni ricavi lordi per un ammontare inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, II comma, lett. b), L.F.;

che _____ non ha invece dimostrato di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000,00;

che invero, anche non volendo considerare tutte le posizioni debitorie allegata dal P.M., certamente è debitore dei seguenti importi:

€ 240.000,00 nei confronti di _____ e _____ (decreto ingiuntivo n. 3267/2014 del Tribunale di Genova: documento prodotto dal P.M. quale allegato alla nota dell' Avv. Chiara Mariani a sua volta allegata sub. 2) alla memoria del ricorrente in data 27/1/2015);

€ 59.916,40 nei confronti di _____ (decreto ingiuntivo n. 553/2014 del Tribunale di Genova e conseguente atto di precetto in data 26/2/2014: documento prodotto dal P.M. quale allegato alla nota dell' Avv. Chiara Mariani a sua volta allegata sub. 2) alla memoria del ricorrente in data 27/1/2015);

€ 58.041,06 nei confronti di _____ e _____ (decreto ingiuntivo n. 4901/2013 del Tribunale di Genova e conseguente atto di intervento in data 17/3/2014 nel procedimento esecutivo iscritto al n. RG 15/2013: documento prodotto dal P.M. quale allegato alla nota dell' Avv. Chiara Mariani a sua volta allegata sub. 2) alla memoria del ricorrente in data 27/1/2015);

€ 55.000,00 nei confronti di _____ (riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata in data 26/6/2014: allegato n. 7 alla relazione della Guardia di Finanza del 26/1/2015 prodotta dal ricorrente con la memoria del 27/1/2015);

€ 125.000,00 nei confronti di _____ (riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata in data 25/1/2013: allegato n. 8 alla relazione della Guardia di Finanza del 26/1/2015 prodotta dal ricorrente con la memoria del 27/1/2015);

€ 150.000,00 nei confronti di _____ (riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata in data 30/11/2010: allegato n. 12 della relazione della Guardia di Finanza del 26/1/2015 prodotta dal ricorrente con la memoria del 27/1/2015);

Totale € 687.957,46

che nella procedura esecutiva immobiliare in corso la Barclays Bank PLC ha depositato un atto di intervento per oltre **€ 1.000.000,00** ed il Banco Popolare Società Cooperativa un atto di intervento per oltre **€ 400.000,00** (documentazione prodotta dal P.M. quale allegato alla nota dell' Avv. Chiara Mariani a sua volta allegata sub. 2) alla memoria del ricorrente in data 27/1/2015);

che la natura "civile" o "commerciale" dei debiti dell' imprenditore individuale non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del presupposto dell' insolvenza e del superamento della soglia prevista dall' art. 1, II comma, lett. c), L.F. (in senso conforme Cass. n. 8930/2012; App. Torino 7/10/2010; Trib. Napoli 21/4/2010);



che l'ammontare dei debiti c. è pertanto ampiamente superiore alla soglia di legge fissata dall' art. 1 L.F.;


che è stato titolare di un' impresa commerciale autonoma e propria, pur essendo un promotore finanziario (Cass. n. 18135/2002; Cass. n. 23384/2012), per le seguenti ragioni:

nel periodo in cui ha svolto la sua attività con un rapporto di mandato con la Fineco - sino al mese di novembre 2010 - ha avuto alle proprie dipendenze ed il rapporto di lavoro è proseguito anche successivamente sino al mese di marzo 2011 (allegato 2 alla relazione della Guardia di Finanza in data 26/1/2015);

il resistente almeno sino al 2010-2011 ha avuto nella sua disponibilità beni strumentali (pc, attrezzature, strutture ed arredi) per l' esercizio della sua attività per un importo complessivo di € 32.254,00 (relazione della Guardia di Finanza in data 26/1/2015 e relativo allegato 1: documenti depositati dal ricorrente con la memoria integrativa);

negli anni successivi alla conclusione del rapporto con la Fineco ha continuato a svolgere l' attività sino alla cessazione nel maggio 2014 senza alcun vincolo con altra società mandante operando in modo autonomo e sotto la propria esclusiva responsabilità patrimoniale quindi a proprio rischio come risulta dall' attività di indagine della Guardia di Finanza: in particolare assumono un particolare rilievo i documenti allegati 3 alla nota della Guardia di Finanza in data 26/1/2015 sequestrati presso la sede dell'attività di Viale Federico (disposizioni per l' acquisto di strumenti finanziari in data 4/4/2013), la dichiarazione in data 31/1/2011 parte dell' allegato 5 alla nota della Guardia di Finanza del 26/1/2015 ("*Io sottoscritto*), *in qualità di agente promotore finanziario, dichiaro che i....sono miei clienti dal 1995 e che la gestione e la amministrazione del capitale sotto indicato è gestita sotto la mia responsabilità e garanzia patrimoniale....*"), la dichiarazione in data 16/11/2011 parte dell' allegato 6 alla nota della Guardia di Finanza del 26/1/2015 ("*Io sottoscritto* *dichiaro che....sono miei clienti e che la gestione ed amministrazione del capitale in Dollariè gestita sotto la mia responsabilità e garanzia patrimoniale....*");

l' ammontare certamente ingente dei capitali complessivamente investiti dai numerosi clienti di tramite l' attività di quest' ultimo, come si ricava dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è un ulteriore indice del fatto che il resistente ha organizzato la propria attività di promotore finanziario in modo imprenditoriale gestendo un' impresa autonoma a proprio rischio;



che pertanto il ricorso può essere accolto in quanto il P.M. ha dimostrato:

che [redacted] ha gestito un'impresa commerciale ex art. 1, I comma, L.F. e 2195 c.c.;
che non è decorso l'anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese ex art. 10, I comma, L.F.;

che il resistente si trova in uno stato di palese insolvenza ex art. 5, I e II comma, L.F. non essendo più in grado di soddisfare con mezzi normali ed in modo regolare i propri debiti;
che [redacted] ha un ammontare di debiti anche non scaduti certamente superiore ad € 500.000,00;

P.q.m.

visti gli artt. 1, 5, 7, 10 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni

Dichiara

il fallimento di [redacted], nato a Genova il [redacted], c.f. [redacted], p.iva [redacted], in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cancellata dal registro delle imprese il 23/5/2014;

Nomina

Giudice delegato il Dott. Roberto Bonino;

Nomina

Curatore il dott. Ugo Brunoni, con studio in Genova;

Ordina

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

Stabilisce

che il giorno **3 Luglio 2015 ore 9.30**, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande al curatore secondo le nuove modalità stabilite dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;


Autorizza

la prenotazione a debito.

Genova 5 Marzo 2015

Il Giudice Est.

Dott. Roberto Bonino



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dipartimento Amministrativo Stato, CO

Il Presidente

Dott. Renato Delucchi



TRIBUNALE DI GENOVA
Dipartimento Amministrativo

Genova

12 MAR 2015